

**COMUNE DI CISTERNA DI LATINA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Comune di Cisterna di Latina

Certifico di aver affisso il presente--

*Avviso*

all'Albo Pretorio dal *03-11-88* al *12-11-88*



IL MESSO COMUNALE

**MESSO COMUNALE**

Misturis Elisabetta pag.5  
pag.5

**I N D I C E**

CAPO I	<u>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</u>	
Art. 1	Finalità delle norme.	
Art. 2	Competenza del servizio.	
CAPO II	<u>DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE/INFORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI DECESSI</u>	
Art. 3	Denuncia dei decessi.	pag.5
Art. 4	Denuncia decessi accidentali o delittuosi.	pag.5
Art. 5	Denuncia della causa di morte.	pag.6
Art. 6	Comunicazione decessi dovuti a reati.	pag.6
Art. 7	Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.	pag.6
Art. 8	Medico necroscopo.	pag.6
CAPO III	<u>AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO</u>	
Art. 9	Autorizzazione alla sepoltura	pag.7
Art. 10	Nati morti o prodotti abortivi.	pag.7
CAPO IV	<u>OSSERVAZIONE DEI CADAVERI. OBITORIO</u>	
Art. 11	Periodo e luogo di osservazione.	pag.7
Art. 12	Periodo di osservazione nei casi di morte imprevvisa o apparente.	pag.7
Art. 13	Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva.	pag.8
Art. 14	Disposizioni per il periodo di osservazione.	pag.8
Art. 15	Periodo di osservazione di cadavere portatore di radioattività.	pag.8
Art. 16	Deposito di osservazione	pag.8
Art. 17	Obitorio (o sala per autopsie).	pag.8.
CAPO V	<u>TRASPORTO DELLE SALME</u>	
Art. 18	Sorveglianza.	pag.8
Art. 19	Deposizione del cadavere nei feretro.	pag.9
Art. 20	Obbligo del feretro individuale.	pag.9
Art. 21	Caratteristiche dei feretri e delle urne.	pag.9
Art. 22	Fornitura gratuita dei feretri.	pag.9

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 23	Oneri e tariffe.	
Art. 24	Diritti per il trasporto svolto da terzi.	pag.10
Art. 25	Trasporto salme in osservazione.	pag.10
Art. 26	Trasporto di vittime di malattie infettive.	pag.10
Art. 27	Carri funebri : idoneità.	pag.11
Art. 28	Rimesse per i carri funebri. Attività di trasporto e sanzioni.	pag.11
Art. 29	Orari e percorsi per il trasporto.	pag.11
Art. 30	Autorizzazione al trasporto per il Cimitero Comunale o nell'ambito del territorio Comunale.	pag.11
Art. 31	Decreto di autorizzazione al trasporto in luogo diverso dal Cimitero Comunale.	pag.11
Art. 32	Trasporto di vittime di malattie infettive-diffusive.	pag.12
Art. 33	Trasporto per la cremazione e delle ceneri.	pag.12
Art. 34	Trasporto da o per uno Stato estero convenzionato. Passaporto mortuario.	pag.12
Art. 35	Trasporto da uno Stato estero non convenzionato.	pag.12
Art. 36	Trasporto per uno Stato estero non convenzionato.	pag. 12
Art. 37	Caratteristiche del feretro per l'estero o dall'estero o da comune a comune.	pag.13
Art. 38	Deroghe per l'uso di materiali diversi.	pag.13
Art. 39	Trattamento antiputrefattivo.	pag.14
Art. 40	Decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili.	pag.14
Art. 41	Autorizzazione al trasporto fuori del territorio Comunale.	pag.14
Art. 42	Trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.	pag.14
Art. 43	Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili.	pag.14
CAPO VI	<u>DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO NEL CIMITERO</u>	
Art. 44	Ricevimento cadaveri.	
Art. 45	Vigilanza, controllo e custodia del cimitero.	pag.15
Art. 46	Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero; registro.	pag.15
Art. 47	Ulteriori compiti del Responsabile del Servizio.	pag.15
Art. 48	Compiti degli operai vespilloni	pag.16
Art. 49	Consegna e conservazione registri.	pag.17
CAPO VII	<u>SISTEMI DI SEPOLTURA. CONCESSIONI CIMITERIALI</u>	
Art. 50	Sepulture ordinarie e sepolture private.	pag.17
Art. 51	Concessioni Cimiteriali.	pag.17
Art. 52	<i>Durata e decorrenza delle concessioni successive alla entrata in vigore del presente regolamento.</i>	pag.18
Art. 53	<i>Rinnovo delle concessioni.</i>	pag.19
Art. 54	<i>Divieto di cessione delle concessioni e del diritto d'uso delle stesse. Rinuncia.</i>	pag.20
Art. 55	Riassegnazione di concessioni rinunciate.	pag.20
Art. 56	<i>Atto di concessione: corrispettivo e spese.</i>	pag.21
Art. 57	Estinzione delle concessioni.	pag.21
Art. 58	Decadenza della concessione	pag.21
Art. 59	Effetti della estinzione, della decadenza o della revoca delle concessioni	pag.22

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 60	Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione.	pag.22
Art. 61	<i>Collaudo tombe e sepolcreti.</i>	pag.22
Art. 62	Collocazione monumenti funebri. Obbligo della autorizzazione.	pag.23
Art. 63	Manutenzione sepolture private.	pag.23
Art. 64	Revoca delle concessioni.	pag.23
Art. 65	Effetti della revoca delle concessioni.	pag.23
CAPO VIII	<u>INUMAZIONI. TUMULAZIONI. CREMAZIONE.</u>	
Art. 66	Scelta dei campi destinati alla inumazione. Scavatura e utilizzazione delle fosse.	pag.24
Art. 67	Numerazione e individuazione delle fosse. Segni funebri.	pag.24
Art. 68	Profondità della fossa e suo riempimento.	pag.24
Art. 69	<b>Tumulazioni. Loculi</b>	pag.24
Art. 70	Cremazione cadaveri. Urne cinerarie e cellette.	pag.25
CAPO IX	<u>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. OSSARI.</u>	
Art. 71	Ordinarie e straordinarie.	pag.25
Art. 72	Esumazioni ordinarie.	pag.25
Art. 73	Esumazioni straordinarie.	pag.26
Art. 74	Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.	pag.26
Art. 75	Ossa prevenienti dalle esumazioni.	pag.26
Art. 76	Ossario comune e ossareto individuale.	pag.26
Art. 77	Estumulazioni ordinarie.	pag.26
Art. 78	Divieto di riduzione di salme estumulate.	pag.27
Art. 79	Estumulazioni straordinarie.	pag.27
CAPO X	<u>SERVIZIO DEL CIMITERO. POLIZIA INTERNA.</u>	
Art. 80	Albo cimiteriale. Avvisi e comunicazioni.	pag.27
Art. 81	Esecuzione lavori da parte dei concessionari.	pag.28
Art. 82	Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori.	pag.28
Art. 83	Divieto di trattamento del materiale da costruzione.	pag.28
Art. 84	Trasporto materiale.	pag.28
Art. 85	Materiale proveniente da scavi e demolizioni.	pag.28
Art. 86	Orario di apertura del cimitero. Custodia.	pag.28
Art. 87	Ingresso al cimitero.	pag.29
Art. 88	Circolazione e sosta all'ingresso.	pag.29
Art. 89	Accesso ai cimiteri per lavori.	pag.29
Art. 90	Divieti di ingresso.	pag.29
Art. 91	Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.	pag.29
Art. 92	Divieto di coltivazione.	pag.29
Art. 93	Pulizia interna.	pag.29
Art. 94	Divieti speciali.	pag.29
Art. 95	Obbligo di comportamento.	pag.29
CAPO XI	<u>PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO.</u>	
Art. 96	Contenuto.	pag.30
Art. 97	Campi di inumazione.	pag.30

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 98	Dotazioni e scoli da prevedersi e realizzarsi necessariamente.	pag.31
Art. 99	Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniera.	pag.31
CAPO XII	<u>NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.</u>	
Art. 100	Comunicazioni relative a concessioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.	pag.31
Art. 101	Estinzione delle concessioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.	pag.31
Art. 102	Esumazioni relative a salme inumate anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento.	pag.32
Art. 103	Estumulazioni relative a salme tumulate anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento. Rinnovo delle concessioni.	pag.32
Art. 104	<i>Assegnazione delle aree di cui alle concessioni decadute per effetto della lettera b), punti 1 e 2, dell'art. 91 del regolamento 20/3/78.</i>	pag.32
Art. 105	<i>Ultimazione dei lavori interrotti o sospesi per scadenza della concessione cimiteriale in relazione alla lettera b) dell'art. 91 del reg.to 20/3/78</i>	pag.33
Art. 106	Familiari.	pag.33
Art. 107	Dipendenti addetti ai cimiteri.	pag.33
Art. 108	Adeguamento delle Tariffe cimiteriali.	pag.33
Art. 109	Trasgressioni; sanzioni.	pag.33
Art. 110	Ordinanze del Sindaco.	pag.34
Art. 111	Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento.	pag.34
Art. 112	Pubblicazione ed entrata in vigore.	pag.34

note agli articoli a pag.35 a pag. 38

**CAPO I°**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 Finalità delle norme.

- 1 Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del Cimitero Comunale, in armonia con il D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 (1) e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia nonchè schemi di atti e tabelle.
- 2 Al presente regolamento sono annessi, senza tuttavia farne parte integrante (potendo essere modificate o dal legislatore o - salvo che non sia diversamente disposto e nel rispetto del presente regolamento - dalla Giunta Municipale o dalla Ginta Municipale di concerto con il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze), gli allegati "A", "B", "C", "D", "E" ed "F" in cui sono riportate norme di legge o regolamentari (richiamate nelle disposizioni che seguono) nonche schemi e tabelle.
- 3 E' abrogato il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria.
- 4 Se e quando nel Comune venga realizzato un secondo Cimitero, allo stesso si intenderà automaticamente applicabile il presente regolamento ove e per quanto non diversamente stabilito.

Art. 2 Competenza del servizio.

- 1 Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà a tal fine del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale (2), dei medici necroscopici, del responsabile del servizio cimiteriale, dei vespilloni, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente del Comune, anche per

quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria e tecnica.

- 2 Il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**CAPO II°**

**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE  
ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

Art. 3 Denuncia dei decessi.

- 1 Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
  - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell' abitazione del defunto;
  - da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
  - dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
- 2 L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3 All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238 (3), sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 4 Denuncia decessi accidentali o delittuosi.

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che

potessero giovare a stabilire la causa della morte e la identità del defunto.

Comune incluso nel suo territorio) contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 5 Denuncia della causa di morte. [1, 2]

1 Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (4), i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (5), debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve informarne immediatamente l'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3 Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (6).

4 Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 8.

5 L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6 La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7 Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune alla unità sanitaria locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.

8 L'unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro (uno per ogni

9 Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

10 Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti del 5° comma si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 285/90 (7).

Art. 6 Comunicazione decessi dovuti a reati. [3]

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale (8), ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali. [5]

1 Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale.

2 Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8 Medico necroscopo. [4]

1 Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile (9), sono esercitate da un medico nominato dal Competente Ufficio della unità sanitaria locale (10).

2 I medici necroscopi dipendono per tale attività dal competente Ufficio della Unità

Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed allo stesso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

- 3 Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 (8).
- 4 La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 12, 13 e 14, e comunque non dopo le trenta ore.

### CAPO III°

#### AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

##### Art. 9 Autorizzazione alla sepoltura [6]

- 1 L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (11), sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
- 2 La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 7.
- 3 L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo le eccezioni di cui agli art. 12 e segg. del presente regolamento, e se non si è accertato della morte a mezzo del medico necroscopo ai sensi dell'articolo 8.
- 4 Nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

##### Art. 10 Nati morti o prodotti abortivi. [7]

- 1 Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (12), sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

- 2 Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
- 3 A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4 Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### CAPO IV°

#### OSSERVAZIONE DEI CADAVERI OBITORIO

##### Art. 11 Periodo e luogo di osservazione. [8]

- 1 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 (13), e successive modificazioni.
- 2 Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

##### Art. 12 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente. [9]

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non

accerti la morte nei modi previsti dall'articolo che precede.

Art. 13 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva. [10]

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale il Sindaco - in persona dello Ufficiale di Stato Civile a tal fine delegato - può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 Disposizioni per il periodo di osservazione. [11]

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il competente Ufficio della U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie. (13)

Art. 15 Periodo di osservazione di cadavere portatore di radioattività. [151]

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185 (15) (16).

Art. 16 Deposito di osservazione [12]

1 Nella camera mortuaria (17) del Cimitero Comunale - oltre all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento - debbono essere ricevute, e tenute in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone :

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2 E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita : ove non sia possibile impedire l'accesso al cimitero a chi accede alla camera mortuaria, il responsabile del servizio dovrà assicurare la sorveglianza del cimitero durante tutte le ore di osservazione della salma.

3 Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, la sorveglianza - anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita - deve essere assicurata dal responsabile del servizio.

Art. 17 Obitorio (o sala per autopsie). [13]

L'obitorio (18) del Cimitero Comunale assolve le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

**CAPO V°**

**TRASPORTO DELLE SALME**

Art. 18 Sorveglianza. [162]

L'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.



Art. 19 Deposizione del cadavere nel feretro.  
[181]

- 1 Al momento della sua deposizione nel feretro, il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
- 2 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'autorità sanitaria. (20)

Art. 20 Obbligo del feretro individuale. [74]

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro e sepolti in una stessa fossa o tumolo.

Art. 21 Caratteristiche dei feretri [75 e 77] e delle urne. [804]

- 1 Salvo che la salma non debba essere trasportata fuori del territorio Comunale - nel qual caso troverà applicazione l'art. 37 (21) - i feretri dovranno avere le caratteristiche di cui ai commi che seguono.
- 2 Per le inumazioni [75] :
  - a) non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
  - b) qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa (art. 37), le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
  - c) l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;
  - d) lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2;
  - e) le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;

- f) il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
- g) il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;
- h) le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- i) è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
- l) ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- m) sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 Per le tumulazioni [77] :

- a) il feretro deve essere in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 37 e 38;
  - b) sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto;
  - c) il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
- 4 Le urne cinerarie [804] dovranno avere le dimensioni massime di m. 0,25, m. 0,25 e m. 0,40. All'esterno dell'urna dovrà essere riportato il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 5 Le urne ossario, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 432 e le dimensioni massime di m. 0,60, m. 0,25 e m. 0,25.

Art. 22 Fornitura gratuita dei feretri.

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per defunti per i quali risulti, da apposita attestazione del Comandante dei Vigili Urbani, l'assenza o la non conoscenza di familiari obbligati all'assistenza o comunque non in grado di sostenere la spesa stessa e semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Art. 23 Oneri e tariffe. [191]

- 1 Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso (18) al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso :
  - a) a cura e carico dei privati quando vengono richiesti servizi, trattamenti o mezzi speciali di trasporto e/o tumulazione diversa da quella ordinaria (art. 50);
  - b) a cura e carico del Comune in ogni altro caso: il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 2 Il Comune può affidare di volta in volta e sulla base di una preordinata rotazione, ad una delle ditte di trasporto funebre aventi sede in Cisterna, i trasporti di cui alla lettera b) del 1° comma con un corrispettivo pari a quello stabilito, ai sensi del successivo 4° comma, per i trasporti di ultima categoria ridotto del 10%. Qualora nel corso dell'anno, il numero complessivo di detti trasporti risulti superiore a dodici, il Comune, nell'anno successivo, espleterà una gara tra le ditte di trasporto funebre aventi sede, o una sede, in Cisterna (onde facilitare i contatti ed assicurare il più sollecito intervento) ed affiderà per tre anni il servizio a quella che offrirà il maggior ribasso rispetto a quello come innanzi previsto.
- 3 La classificazione e le caratteristiche dei trasporti funebri, in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi addobbi, saranno precisate con deliberazione della Giunta Municipale.
- 4 Ugualmente con deliberazione della Giunta Municipale sarà approvata, sentite le ditte interessate aventi sede nel Comune e tenuto conto dei costi dalle stesse documentate, la tariffa massima per i trasporti a pagamento. Ogni ditta dovrà esporre la tariffa ben visibile nella propria sede: la tariffa rimarrà in vigore sino alla sua sostituzione.
- 5 Il Comune, con preavviso:
  - di almeno tre anni ove nel territorio Comunale abbiano sede più ditte di trasporto,
  - di solo un anno ove ne abbia sede una sola,
  - senza, ove non ne abbia sede nessuna, ha la facoltà di esercitare il trasporto a pagamento direttamente e con diritto di privativa. L'assunzione del servizio diretto

comporta l'automatica decadenza dell'eventuale appalto di cui al 2° comma.

Art. 24 Diritti per il trasporto svolto da terzi. [192-4]

- 1 Per i trasporti svolti da terzi a pagamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, il Comune potrà imporre (con apposita deliberazione di Consiglio Comunale) il pagamento di un diritto fisso la cui entità non potrà superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.
- 2 Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune di Cisterna ad altro comune o all'estero, e viceversa, sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 23, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non potrà superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
- 3 Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 25 Trasporto salme in osservazione. [17]

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo IV deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 26 Trasporto di vittime di malattie infettive. [182,3]

- 1 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2 Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme

siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 27 Carri funebri: idoneità [20]

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

- 2 Detti carri possono essere posti in servizio, da parte del Comune o/e dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla unità sanitaria locale, che dovrà controllarne, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.
- 3 Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 28 Rimesse per i carri funebri [21].  
Attività di trasporto e sanzioni.

- 1 Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei vigenti regolamenti.
- 2 Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
- 3 Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale.
- 4 L'espletamento del servizio di trasporto nel territorio Comunale comporta la conoscenza del presente regolamento e l'accettazione di tutte le condizioni e gli oneri nello stesso previsti. In caso di violazione delle norme o di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri, e salve le diverse specifiche sanzioni ove il fatto costituisca reato, il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'attività nel territorio Comunale per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore a sessanta. Nei casi più gravi e di recidiva la sospensione potrà essere elevata ad un anno.

Art. 29 Orari e percorsi per il trasporto. [22]

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 30 Autorizzazione al trasporto per il Cimitero Comunale e nell'ambito del territorio Comunale. [23]

*L'incaricato del trasporto (19) di un cadavere per il Cimitero Comunale deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata (20) in nome e per conto del Sindaco :*

- a) o dal Capo Settore Affari Generali (21);
- b) o dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale;
- c) redatta in calce a dichiarazione di quest'ultimo Ufficio che, essendo state osservate le disposizioni di Legge e di Regolamento, si può procedere al richiesto trasporto

Art. 31 Decreto di autorizzazione al trasporto in luogo diverso dal Cimitero Comunale. [24]

- 1 Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (22) è autorizzato (in base a quanto disposto degli articoli che seguono) in nome e per conto del Sindaco:
  - a) dal Capo Settore Affari Generali (25)
  - b) o dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale;
  - c) redatta in calce a dichiarazione di quest'ultimo che, essendo state osservate le disposizioni di Legge e di Regolamento, si può procedere al richiesto trasporto-
- 2 Il decreto di autorizzazione (rilasciato all'incaricato del trasporto, art. 41) è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 3 Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 32 Trasporto di vittime di malattie infettive-diffusive. [25]

- 1 Per i morti di malattie infettive-diffusive-di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 31 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 37 e 38 seguendo le prescrizioni degli articoli 26 e 39.

- 2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 34, 35 e 36 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 33 Trasporto per la cremazione e delle ceneri. [26]

- 1 Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco (o chi per lui) del comune in cui è avvenuto il decesso.
- 2 All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 31.

Art. 34 Trasporto da o per uno Stato estero convenzionato - Passaporto mortuario. [27]

- 1 I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
- 2 Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
- 3 Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
- 4 Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 35 Trasporto da uno Stato estero non convenzionato. [28]

- 1 Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata :
  - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 34;
  - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 2 L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il precetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 36 Trasporto per uno Stato estero non convenzionato. [29]

- 1 Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
  - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
  - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 37;
  - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 2 Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

- 3 Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 37 Caratteristiche del feretro per l'estero o dall'estero o da comune a comune. [30]

- 1 Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
- 2 La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- 3 Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
- 5 Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 6 Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7 Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8 Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 9 Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate

da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

- 10 Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
- 11 La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
- 12 Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 13 Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 32 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno per le salme destinate alla inumazione.

Art. 38 Deroghe per l'uso di materiali diversi. [31]

Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo che precede, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 39 Trattamento antiputrefattivo. [32 e 48]

- 1 Per il trasporto di cui all'art. 37, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte

a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

- 2 Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
- 3 Il trattamento antiputrefattivo è fatto eseguire dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 12, 13 e 14.
- 4 Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 40 Decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili. [33]

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 41 Autorizzazione al trasporto fuori del territorio Comunale.

- 1 L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
- 2 Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 42 Trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche. [35]

- 1 Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

- 2 Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 43 Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili. [36]

- 1 Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 31, 34, 35 e 36, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 26, 27, 32.
- 2 In ogni caso le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto nonché la sua data di nascita e di morte.
- 3 Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

**CAPO VI°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO NEL CIMITERO**

Art. 44 Ricevimento cadaveri. [50]

- 1 Nel Cimitero Comunale debbono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione :
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 10;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2 Purchè ne sussistano le possibilità recettive possono essere altresì ricevuti nel Cimitero Comunale i cadaveri di persone non residenti, al momento del decesso, in Cisterna di Latina e morte fuori dal suo territorio purchè si versi in uno dei seguenti casi :

- a) siano nate in questo Comune;
- b) siano state coniugi o parenti di primo o secondo grado di persone residenti, al momento del decesso, in questo Comune;
- c) siano state residenti, per un periodo di almeno due terzi della loro vita o comunque complessivamente per almeno venti anni, in questo Comune.

Art. 45 Vigilanza, controllo e custodia del cimitero [51].

1 La manutenzione, l'ordine, la vigilanza e la custodia del cimitero spettano al sindaco che vi provvede con il responsabile del servizio, gli operai vespilloni, i vigili urbani ed altro personale che dovesse esservi di volta in volta assegnato. Ove dovessero risultare inadempimenti nei compiti e nelle incombenze previsti dal presente regolamento o comunque assegnate, il Sindaco dovrà disporre l'immediata sostituzione del personale responsabile salve in ogni caso le eventuali ulteriori conseguenze disciplinari o penali.

2 Il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 46 Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero: registro.

- 1 Il responsabile del servizio cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé :
  - a) il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile (art. 9);
  - b) l'autorizzazione al trasporto di cui o all'art. 30 o all'art. 31;

c) l'eventuale ricevuta del versamento del diritto fisso di cui allo art. 24 ove il Comune lo istituisca.

2 Inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro, in doppio esemplare, vidimato dal Capo Settore Affari Generali (23) :

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla prescritta autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 47 Ulteriori compiti del Responsabile del Servizio.

1 Nei mesi di maggio e dicembre di ciascun anno il responsabile del servizio rimetterà al Sindaco:

- a) una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno;
- b) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie da eseguirsi nel corso del semestre successivo in relazione a quanto prescritto al capo IX;
- c) le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati provvedendo, preventivamente e successivamente, a quanto prescritto dagli artt. 63, 64 e 65.

2 Il responsabile del servizio provvederà inoltre :

- a) a rilasciare le concessioni di cui all'art. 51.2 ed i loro rinnovi ex art. 53 nonchè le previste annotazioni;
- b) a curare la tenuta dei registri di cui all'art. 51.3,4;

- c) a disporre tempestivamente (2° comma art. 72 e 1 comma art. 77) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, a sorvegliare ed assistere alle stesse nonché a quelle straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché ad assistere gli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel cimitero, disponendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- d) ad impedire il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle, nonché l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza le prescritte autorizzazioni e/o concessioni;
- e) a vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- f) ad impedire che si ingenerino servitù ed abusi in pregiudizio del cimitero, sia all'interno come all'esterno, e che si introducano in esso animali od oggetti estranei ai servizi.
- g) a vigilare affinché le persone che entrano nel cimitero si conformino a quanto prescritto dal presente regolamento.
- h) a dare al personale addetto al cimitero tutte le opportune disposizioni ed indicazioni occorrenti ad assicurare il regolare espletamento dei servizi cimiteriali nonché a vigilare l'esecuzione degli stessi;
- i) a segnalare al Competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- l) a denunciare al Sindaco ed al Competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- m) ad attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal Competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie;
- n) a chiedere l'assistenza dei vigili urbani e/o l'intervento della forza pubblica ogni qualvolta ciò si riveli opportuno o necessario;
- o) a protocollare ed istruire i progetti di sepolture private onde successivamente sottoporli al vincolante parere della Commissione Edilizia e del competente ufficio della Unità Sanitaria Locale (art. 60);
- p) a porre in essere o disporre l'espletamento di tutte le incombenze previste a suo carico dal presente regolamento segnalando

immediatamente per iscritto, al Sindaco ed al Competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, gli eventuali impedimenti.

Art. 48 Compiti degli operai vespilloni.

- 1 Gli operai vespilloni conservano le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercitano la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso nel cimitero al pubblico od al personale addetto ai lavori cimiteriali pubblici e privati.
- 2 Spetta, inoltre agli stessi :
  - a) sorvegliare, ove occorra, i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
  - b) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nelle sepolture ordinarie;
  - c) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
  - d) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, nonché, occorrendo, ad assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, etc.;
  - e) collocare le ossa dei cadaveri esumati o estumulati nelle urne (depositandole quindi nell'ossareto individuale) o nell'ossario comune;
  - f) collocare nelle celle cinerarie le urne relative o depositare le ceneri nel cinerario comune;
  - g) aggiornare, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo per le inumazioni ordinarie;
  - h) impedire il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle nonché l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza le prescritte autorizzazioni e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
  - i) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
  - l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;



- m) segnalare al responsabile dei servizio ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- n) denunciare al responsabile dei servizi, qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che venissero date dal Sindaco, dal Competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale e dal responsabile dei servizi e fare a quest'ultimo tutte le proposte che ritenessero opportune.

Art. 49 Consegna e conservazione registri.  
[53]

- 1 I documenti ed i registri indicati nell'art. 46 nonchè nell'art. 50 (commi 7 e 8) debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2 Un esemplare dei registri di cui all'art. 46 deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il Cimitero.

**CAPO VII**  
**SISTEMI DI SEPOLTURA**  
**CONCESSIONI CIMITERIALI**

Art. 50 Sepolture ordinarie e sepolture private. [903 e 91]

- 1 Il cimitero è diviso in aree per sepolture ordinarie da effettuarsi con il solo sistema della inumazione ed in aree per sepolture private da effettuarsi sia con la inumazione che con la tumulazione.
- 2 Sono ordinarie le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 3 Sono private tutte le sepolture diverse dalle ordinarie decennali. Alle stesse si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite sia per le tumulazioni e le inumazioni, sia per le estumulazioni e le esumazioni.
- 4 Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste

nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui al Capo XI.

Art. 51 Concessioni Cimiteriali. [901 e 921]

- 1 Le sepolture private sono subordinate ad atto di concessione amministrativa (24) rilasciato - su domanda scritta e debitamente protocollata nonchè nel rispetto del Piano Cimiteriale e delle disposizioni del presente Capo - dal Responsabile del Servizio e sottoscritto, per conoscenza ed adesione, dal richiedente o, se coniugi, dai richiedenti. Nella domanda dovranno essere dichiarati tutti i dati necessari od opportuni per l'applicazione delle norme che seguono. Nella concessione dovranno essere precisate gli estremi e l'importo del corrispettivo versato, la data di decorrenza e la data di scadenza della concessione e dovranno essere riportate le norme del presente regolamento che la riguardano.
- 2 L'atto di concessione è rilasciato al/i concessionario/i in duplice originale di cui uno viene conservato dal Comune. L'atto di concessione consegnato al/i concessionario/i non potrà essere sostituito ed in caso di distruzione o smarrimento farà fede solo l'originale conservato dal Comune che tuttavia non potrà essere utilizzato per successive modifiche (art. 526,8) o ulteriori rinnovi (art. 532).
- 3 Agli atti di concessione saranno attribuiti numeri e lettere in maniera tale da identificare automaticamente il tipo, il numero progressivo, il luogo e l'anno della concessione.
- 4 Tutte le domande di concessione e tutte le concessioni, debitamente protocollate, nonchè le domande di autorizzazione e le autorizzazioni di cui all'art. 60, l'inizio e la fine dei lavori (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58) relativi a sepolture private autorizzate dovranno essere riportate in appositi registri, o supporti informatici, datati e debitamente vidimati dal Capo Settore Affari Generali.
- 5 Ugualmente dovrà provvedersi per uno scadenzario delle concessioni rilasciate.

5/bis Come norma generale, si stabilisce che nell'assegnazione dei loculi, si dovrà procedere, nell'ambito delle fila con medesimo corrispettivo, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto.

Nel caso di ricongiunzione di coniugi, dietro richiesta dei familiari, si procederà alla assegnazione della prima configurazione possibile di loculi adiacenti, congruente con la richiesta. Questo comporterà la rinuncia alla precedente concessione. Per i rimborsi si procederà secondo l' art. 54 del presente regolamento.

Tale norma potrà essere modificata ed integrata dal Piano Regolatore Cimiteriale.

- 6 Tutte le concessioni sono subordinate alla disponibilità del tipo richiesto e debbono essere evase secondo l'ordine di protocollo delle domande salvo i casi in cui non sia diversamente stabilito (artt. 55, 104, 593 e 653) dal presente regolamento. Tuttavia le domande, dopo due anni dalla loro presentazione, ove non rinnovate con espressa richiesta scritta, si considereranno abbandonate.

Art. 52 Durata e decorrenza delle concessioni successive alla entrata in vigore del presente regolamento. [90, 92 e 93]

- 1 Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 51 sono onerose e temporanee, con decorrenza dalla data del versamento del corrispettivo (art. 56).
- 2 Esse possono consistere nella concessione d'uso temporanea:
- di area per inumazione singola: ha la durata o di 20 o di 30 o di 40 anni;
  - di area di inumazione per famiglia e collettività, purchè la stessa sia dotata di adeguato ossario: ha la durata o di 60 o di 80 o di 99 anni;
  - di loculo costruito direttamente dal Comune: ha la durata di 30 anni;
  - di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale: ha la durata o di 40 o di 50 o di 60 anni;
  - di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività: ha la durata o di 60 o di 80 o di 99 anni;
  - di celletta (28) costruita direttamente dal Comune per la custodia:

- delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni;
  - delle urne funerarie;
- ha la durata o di 60 o di 80 o di 99 anni.

- 3 Le concessioni debbono essere rilasciate a favore di persone viventi o di enti (per sepolture collettive) ma :
- le concessioni di loculi di cui alla lettera c) del precedente comma, non dovranno essere rilasciate a favore di persone viventi;
  - le concessioni per sepolture familiari o collettive (lett. e) non potranno più essere utilizzate a decorrere da almeno venti anni prima della scadenza. In ogni caso, il diritto di sepoltura può essere esercitato solo fino al completamento della capienza del sepolcro salva la facoltà del familiare "portatore" della concessione di procedere - sempre nei limiti di tempo innanzi precisati e semprechè la facoltà non sia stata esclusa in sede di conseguimento della concessione - alla rotazione delle salme mediante estumulazione (da effettuarsi in analogia all'art. 77) dei feretri per i quali siano decorsi almeno trenta anni dalla sepoltura.
- 4 Le concessioni (singole) relative alle lettere d) ed f) possono essere rilasciate sia a favore dello stesso concessionario, sia a favore di un familiare (art. 106) vivente o defunto. L'uso della concessione è riservato esclusivamente al/ai beneficiari. La concessione a favore del concessionario può aver luogo solo se lo stesso, al momento della domanda, dovrebbe o potrebbe essere ricevuto, ai sensi dell'art. 44, nel Cimitero. La concessione a favore di familiare può aver luogo solo se quest'ultimo, al momento della domanda, dovrebbe o potrebbe essere ricevuto nel Cimitero.
- 5 Le concessioni di celle ossario possono aver luogo solo in favore di defunti già tumulati o inumati nello stesso Cimitero.
- 6 Nelle concessioni a persone fisiche di cui alle lettere b) ed e) (familiari), il diritto di sepoltura è riservato alla/e persona/e del/i concessionario/i e dei suoi/loro familiari (art. 106) indicati nell'atto di concessione, sia in sede di rilascio dello stesso sia con

integrazione successiva (da effettuarsi, su richiesta del/i concessionario/i, in calce ad entrambi gli originali dell'atto di concessione); ugualmente è consentita e può prevedersi la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il/i concessionario/i, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi/loro confronti. La concessione familiare può aver luogo solo se la famiglia del concessionario (anche se non tutti i familiari), al momento della domanda, risulti stabilmente residente nel Comune.

- 7 Nelle concessioni (collettive) a Enti di cui alle lettere b) ed e), il diritto di sepoltura è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e nell'atto di concessione. La concessione può aver luogo solo se l'Ente, al momento della domanda, abbia almeno una sede stabile in Cisterna.
- 8 Il/i concessionario/i, o il successivo familiare portatore della concessione cimiteriale, ove voglia assicurarsi di ricevere le eventuali "comunicazioni" previste dal presente regolamento, dovrà preoccuparsi di far annotare sulla concessione cimiteriale stessa ogni modifica e del suo portatore e della sua residenza.

Art. 53 Rinnovo delle concessioni. [92]

- 1 Le concessioni di cui al secondo comma dell'art. che precede, alla scadenza, possono essere rinnovate al massimo per tre volte :
- di dieci anni in dieci anni, per quelle di cui alle lettere a), c) d) ed f).
  - di venti anni in venti anni, per quelle di cui alle lettere b) ed e).
- previo pagamento del corrispettivo vigente al momento del rinnovo.

1/bis Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato in unica soluzione, è consentita la rateizzazione soltanto per conseguire il primo rinnovo delle concessioni di cui alla lettera c) dell'art. 52 comma 2 e nei casi appresso indicati:

- 1° che il concessionario sia pensionato ed abbia reddito per essere assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata;
- 2° che il concessionario sia persona indigente.

3° che il concessionario debba rinnovare più di una concessione.

Per conseguire la rateizzazione del corrispettivo è necessario che, nel primo caso, il concessionario alleggi alla domanda di rinnovo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale lo stesso dichiara di possedere i requisiti richiesti e, nel secondo caso, che per lo stesso sia rilasciato parere favorevole di competenza dai Servizi Sociali.

1/ter In caso di rateizzazione il corrispettivo di ogni singolo rinnovo dovrà essere versato nel modo seguente:

- Un quarto dell'intero del corrispettivo e l'intero importo delle spese al momento del rinnovo della concessione;
- I rimanenti tre quarti dell'intero del corrispettivo ripartiti in sei rate mensili di pari importo.

Il mancato pagamento delle rate comporterà il recupero coattivo delle stesse.

2 Per conseguire il rinnovo il familiare del portatore dell'atto di concessione dovrà presentare domanda (a pena di nullità e/o di decadenza) nel corso dei 365 giorni precedenti quello di scadenza producendo l'originale dell'atto di concessione onde annotarvi, contemporaneamente all'originale conservato dal Comune, gli estremi e la scadenza del rinnovo.

3 Il rinnovo della concessione potrà essere negato ove l'area od il loculo o la celletta occorra per opere di risanamento, rinnovo o trasformazione previste dal Piano Regolatore Cimiteriale. In tal caso, tuttavia, l'avente diritto, potrà chiedere il rinnovo della concessione mediante trasferimento in un loculo o in un altro loculo o in un'altra celletta.

Art. 54 Divieto di cessione delle concessioni e del diritto d'uso delle stesse [923].  
Rinuncia.

1 Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

2 Nessuno può cedere, pena la decadenza della concessione, direttamente od indirettamente e sotto qualsiasi titolo o